

# Pignoramento: in quali orari può presentarsi l'ufficiale giudiziario?



***Ho timore che arrivi l'ufficiale giudiziario per un pignoramento mobiliare: oltre quale orario posso impedirgli di entrare in casa?***

Quando il creditore intende procedere al **pignoramento dei beni mobili** del debitore, dopo avergli notificato l'atto di **precetto** e atteso 10 giorni per consentirgli di pagare spontaneamente, incarica l'**ufficiale giudiziario** di recarsi presso il domicilio del debitore per asportare i beni di sua proprietà. La scelta, effettuata dall'ufficiale giudiziario (insieme al creditore se questi voglia partecipare alle operazioni) deve cadere innanzitutto sui beni che è più facile vendere all'asta (e, quindi, più appetibili al mercato, primi tra tutti **denaro** e oggetti preziosi come gioielli o suppellettili in oro). L'ufficiale giudiziario può recarsi "a sorpresa" a casa del debitore dopo 10 giorni dalla notifica del precetto, ma non oltre 90 giorni (dopo tale termine, infatti, il precetto è inefficace). La sua presenza non deve essere anticipata da ulteriori avvisi o appuntamenti. L'unica necessità è rispettare l'**orario** per il pignoramento che, per legge, non può avvenire mai prima delle ore 7.00 e dopo le ore 21.00 **[1]**. Il pignoramento iniziato nelle ore predette può essere eseguito fino al suo compimento e, quindi, anche se slitta oltre tali orari. Inoltre, non può mai essere eseguito nei **giorni festivi**.

L'ufficiale giudiziario può, dunque, effettuare il pignoramento solo nei **giorni feriali**.

Sono **giorni festivi**, in cui il pignoramento non può essere eseguito, tutte le domeniche, il 1° gennaio (Capodanno), il 6 gennaio (Epifania), il 25 aprile (anniversario della liberazione), il giorno di lunedì dopo Pasqua (Pasquetta), il 1° maggio (festa del lavoro), il 2 giugno (data di fondazione della Repubblica), il 15 Agosto (Assunzione di Maria o Ferragosto), il 1° novembre (tutti i Santi), il giorno 8 dicembre (Immacolata concezione), 25 dicembre (Natale), il 26 dicembre (S. Stefano).

Per quanto riguarda la ricorrenza del Santo patrono della città, salvo per il caso di Roma, in tutti gli altri casi non si considera giorno festivo, non essendo previsto dalla legge come tale **[2]**.

Tuttavia, in particolari casi, il creditore può essere autorizzato dal Presidente del Tribunale a eseguire il pignoramento anche in orari e giorni diversi da quelli appena indicati **[3]**. Si pensi al caso di un locale la cui apertura avviene solo nel weekend dopo le 22.00.

Recatosi nella casa del debitore (o nell'azienda o negli altri luoghi a lui appartenenti), l'ufficiale **ricerca le cose da pignorare**. La ricerca può altresì avvenire - nel rispetto della sua persona e con le cautele del caso - anche sul **debitore medesimo**.

L'ufficiale giudiziario, quando ne ha necessità (ovvero quando si trova a dover aprire porte, ripostigli o recipienti, oppure vincere la resistenza del debitore o di terzi, o, ancora, allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento), può richiedere l'assistenza della **forza pubblica**; può altresì essere autorizzato dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato e previo ricorso del creditore, a pignorare cose determinate che **non si trovano in luoghi appartenenti al debitore**, ma delle quali egli può direttamente disporre.

L'ufficiale giudiziario può infine sottoporre a pignoramento le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli **[4]**.

L'ufficiale giudiziario deve eseguire il pignoramento nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato, aumentato della metà **[5]**.